



unione nazionale camere minorili

L'Unione Nazionale delle Camere Minorili vista l'approvazione alla Camera
del DDL A.C. 2180,

esprime viva preoccupazione

in merito all'introduzione dell'art. 45, comma 1, lettera f che, modificando l'art. 6 del TU sull'immigrazione, impone all'Ufficiale di Stato Civile la verifica della regolarità del soggiorno del denunciante

La norma così modificata comporterà come conseguenza che l'Ufficiale di Stato Civile non potrà registrare le nascite dei bambini se non in presenza di un valido titolo di soggiorno da parte di entrambi i genitori che effettuano il riconoscimento .

Tale novella comporta una grave lesione del diritto del minore alla propria identità personale, alla cittadinanza, al nome e alle relazioni familiari (artt7 e 8¹ convenzione di New York del 20.11.2008, ratificata in Italia con la legge n.176/1991). Appare altresì ledere l'art. 2 della Costituzione che riconosce e tutela i diritti inviolabili dell'uomo.

Vi è dunque il fondato rischio che a seguito della nuova normativa si possa configurare l'esistenza di "bambini invisibili" perché mai denunciati dai genitori e dunque privati della propria identità con palese violazione dei più elementari diritti umani, esposti al rischio di essere dichiarati adottabili ovvero esposti a falsi riconoscimenti

Siamo di fronte a norme che difficilmente resisteranno al vaglio di legittimità costituzionale (le violazioni al diritto all'identità ed alle relazioni familiari appaiono palesi) ma che, nelle more, condanneranno troppi bambini all'inesistenza "per legge".

Invariate le serie perplessità di cui al nostro comunicato di febbraio sulla modifica all'art. 116 cod. civ. e sull'istituzione delle c.d. Ronde.

¹ " Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e , nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e ad essere allevato da essi" art. 7, comma1, CRC ; "Gli stati parti si impegnano a rispettare il dritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge , senza ingerenze legali" art.8 comma 1, CRC

Auspichiamo, pertanto, che il Senato della Repubblica voglia emendare la normativa secondo i principi costituzionali, europei ed internazionali che vincolano il nostro Paese al rispetto dei diritti fondamentali di tutti gli individui, specie se minori.

Napoli, 28 maggio 2009

Avv. Fabrizia Bagnati

Presidente UNCM

Avv. Grazia Cesaro

Responsabile Settore Civile UNCM

Unione Nazionale Camere Minorili Napoli - via Bisignano, 11

www.camereminorili.it - info@camereminorili.it

